SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 febbraio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Agenzia italiana del farmaco

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 39/L

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 febbraio 2010.

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane per l'anno 2010.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del cap. VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2010 nella misura dello 0,93 per cento, per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dello 0,98 per cento, per le operazioni di durata oltre diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2010

Il Ministro: TREMONTI

10A02494

DECRETO 17 febbraio 2010.

Commissioni onnicomprensive da riconoscere alle banche per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato per i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont per l'anno 2010.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 4 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2010 nella misura dello 0,93 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2010

Il Ministro: TREMONTI

10A02495

DECRETO 17 febbraio 2010.

Determinazione delle commissioni onnicomprensive da riconoscere, per l'anno 2010, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2010, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle Banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento, previste dalle leggi citate in premessa, è fissata, per l'anno 2010, come appresso:

a) 1,18% per i contratti condizionati stipulati nel 2010;

b) 1,18% per i contratti definitivi stipulati nel 2010 e relativi a contratti condizionati stipulati fino al 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2010

Il Ministro: TREMONTI

10A02497

DECRETO 17 febbraio 2010.

Determinazione delle commissioni onnicomprensive da riconoscere, per l'anno 2010, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2010, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, è fissata, per l'anno 2010, nella misura dell' 1,13% per le operazioni aventi durata fino a 12 mesi e nella misura dello 0,93% per quelle di durata superiore a 12 mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2010

Il Ministro: TREMONTI

10A02498

DECRETO 17 febbraio 2010.

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore turistico-alberghiero per l'anno 2010.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2010 nella misura dello 0,98 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2010

Il Ministro: TREMONTI

10A02499

DECRETO 17 febbraio 2010.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio per l'anno 2010.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia ed, in particolare, l'art. 26 riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed in particolare gli articoli 42 e 72 riguardanti, rispettivamente programmi e coordinamenti dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2010 nelle seguenti misure:

a) 0,88 per cento per i contratti condizionati stipulati nel 2010;

b) 0,88 per cento per i contratti definitivi stipulati nel 2010 e relativi a contratti condizionati stipulati fino al 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2010

Il Ministro: TREMONTI

10A02500

DECRETO 17 febbraio 2010.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscere, per l'anno 2010, alle banche per le operazioni di finanziamento previste dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche e integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2010, la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle Banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge sopra menzionata;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle Banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge citata in premessa è fissata, per l'anno 2010, nella misura dello 0,93%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2010

Il Ministro: TREMONTI

10A02501

DECRETO 19 febbraio 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,35%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019, diciottesima e diciannovesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;
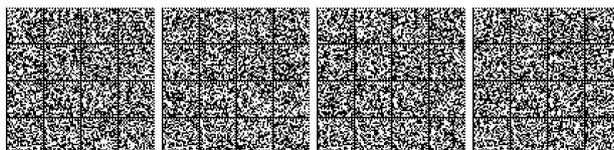
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 17 febbraio 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 32.306 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 21 maggio, 23 luglio e 20 novembre 2008, 22 gennaio, 20 febbraio, 24 marzo, 22 aprile, 19 giugno e 24 agosto 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime diciassette tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciottesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una diciottesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i») con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019, di cui al decreto del 23 luglio 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 23 luglio 2008.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prime tre cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 24 febbraio 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 23 luglio 2008, con la seguente integrazione: «Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 23 luglio 2008; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della diciannovesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della diciottesima tranche. La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 23 luglio 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 25 febbraio 2010; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 26 febbraio 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 164 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 23 luglio 2008. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 26 febbraio 2010.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2010, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 23 luglio 2008, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2010

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

10A02503

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 febbraio 2010.

Emissione, nell'anno 2010, di un francobollo appartenente alla serie tematica «Le istituzioni» dedicato alla provincia di Milano, nel 150° anniversario della istituzione, nel valore di euro 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008), recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, di alcune serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quella avente come tematica «Le istituzioni»;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2010 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2010, un francobollo appartenente alla serie tematica «Le istituzioni» dedicato alla Provincia di Milano, nel 150° anniversario della istituzione;

Visto il parere della commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 19 gennaio 2010;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 5977 del 2 febbraio 2010;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2010, un francobollo appartenente alla serie ordinaria tematica «Le istituzioni» dedicato alla Provincia di Milano, nel 150° anniversario della istituzione, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40x30; formato stampa: mm 36x26; dentellatura: 13x13¼; colori: quattro; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00»; bozzettista: Rita Fantini.

La vignetta raffigura, sullo sfondo, una veduta di Palazzo Isimbardi, storica sede della Provincia di Milano, su cui si staglia, a sinistra, il ritratto di Massimo D'Azeglio, primo Presidente della Provincia. Completano il francobollo le leggende «150° ANNIVERSARIO DELLA PROVINCIA DI MILANO», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2010

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

10A02424

DECRETO 15 febbraio 2010.

Emissione, nell'anno 2010, di francobolli commemorativi di «Ennio Flaiano» e «Mario Pannunzio», nel centenario della nascita, nel valore di euro 0,60 per ciascun soggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto lart. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
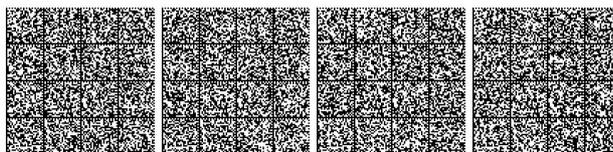
Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008), recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2010, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 19 gennaio 2010;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 5986 del 2 febbraio 2010;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2010, francobolli commemorativi di Ennio Flaiano e Mario Pannunzio, nel centenario della nascita, nel valore di € 0,60 per ciascun soggetto.

Il francobollo è stampato dall'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30x40 per il francobollo dedicato a Ennio Flaiano e mm 40x30 per il francobollo dedicato a Mario Pannunzio; formato stampa: mm 26x36 per il francobollo dedicato a Ennio Flaiano e mm 36x26 per il francobollo dedicato a Mario Pannunzio; dentellatura: 13¼x13 per il francobollo dedicato a Ennio Flaiano e 13x13¼ per il francobollo dedicato a Mario Pannunzio; colori: cinque; tiratura: quattro milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00»; bozzettisti: Rita Fantini per il francobollo dedicato a Ennio Flaiano e Maria Carmela Perrini per il francobollo dedicato a Mario Pannunzio.

Le vignette raffigurano i rispettivi ritratti di Ennio Flaiano, narratore e sceneggiatore, e di Mario Pannunzio, scrittore e giornalista, con elementi figurativi collegati alle loro attività culturali. Completano ciascun francobollo le rispettive leggende «ENNIO FLAIANO 1910-1972» e «MARIO PANNUNZIO 1910-1968», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2010

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione IV del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

10A02425
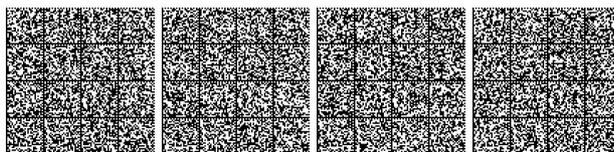
DECRETO 15 febbraio 2010.

Emissione, nell'anno 2010, di un francobollo appartenente alla serie ordinaria tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato alla Basilica della Madonna dei Miracoli di Motta Livenza, nel V centenario dell'apparizione della Vergine, nel valore di euro 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1º luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2010 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2010, un francobollo appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato alla Basilica della Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza (Treviso), nel V centenario dell'apparizione della Vergine;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 19 gennaio 2010;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 5985 del 2 febbraio 2010;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2010, un francobollo appartenente alla serie ordinaria tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato alla Basilica della Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza (Treviso), nel V centenario dell'apparizione della Vergine, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48x40; formato stampa: mm 44x36; dentellatura: 13¼ x 13; colori: uno; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 15,00».

La vignetta raffigura la Basilica della Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza. Completano il francobollo le leggende «BASILICA DELLA MADONNA DEI MIRACOLI» e «MOTTA DI LIVENZA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».
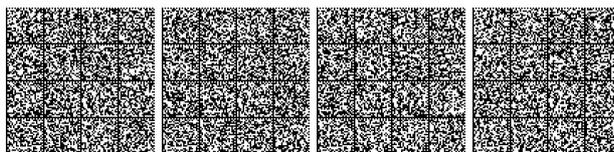
Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2010

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

10A02426

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Talai Natalia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Talai Natalia, coniugata Stoichici, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la scuola postliceale teologico-sanitaria «AZS Dr. Luca» di Braila in data 2006 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la scuola postliceale teologico-sanitaria «AZS Dr. Luca» di Braila in data 2006 dalla sig.ra Talai Natalia, nata a Leova (Moldavia) il giorno 19 dicembre 1982 é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Talai Natalia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A02304

DECRETO 8 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Istrate Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Istrate Mihaela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical diplomat in profilul medicina specializarea asistent medical», conseguito in Romania presso il collegio Universitario «Lucian Blaga» di Sibiu nell'anno 2002, al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical diplomat in profilul medicina specializarea asistent medical», conseguito in Romania presso il Collegio Universitario «Lucian Blaga» di Sibiu nell'anno 2002 dalla sig.ra Istrate Mihaela, nata a Sibiu (Romania) il giorno 31 marzo 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Istrate Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A02308

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 gennaio 2010.

Criteri e modalità per la determinazione del contributo a favore degli enti ex legge n. 40/1987, per l'anno 2009.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge n. 40 del 14 febbraio 1987 recante norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative;

Visto l'art. 20-*bis* della legge 23 febbraio 2006, n. 51, apportante modifiche alla legge 14 febbraio 1987, n. 40;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 3 marzo 1987, n. 125, relativo a criteri e modalità per la determinazione dei contributi previsti dalla predetta legge n. 40/1987;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 dicembre 2007 n. 321/VI/2007, che fissa i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo, legge n. 40/1987, per l'anno 2008;

Vista la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 che, nel testo coordinato, all'art. 1, comma 4-*bis*, rimanda ad un nuovo decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali l'individuazione delle modalità, termini e condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 40/1987;

Decreta:

Art. 1.

Esercizio finanziario

1. Esclusivamente per l'anno 2009 le modalità, i termini e le condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 40/1987 sono quelle fissate nel decreto dell'allora Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 dicembre 2007, n. 321/VI/2007 con le modificazioni riportate nei successivi articoli.

2. Per l'individuazione delle modalità, termini e condizioni di erogazione del contributo per i successivi esercizi finanziari si provvederà con nuovo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale del 21 dicembre 2007, n. 321/VI/2007.

Art. 2.

Termine di presentazione delle richieste

1. Le istanze di contributo, con l'importo richiesto, andranno presentate entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Ripartizione del contributo

1.a. Per i soli enti che hanno beneficiato per l'anno 2008 del contributo della legge n. 40/1987 con decreto direttoriale n. 101/CONT/VI/2008 del 15 luglio 2008, i parametri e il livello saranno quelli utilizzati nella determinazione di tale contributo.

Art. 4.

Costi ammissibili e limite temporale

1. Il limite temporale dei costi ammissibili è relativo all'esercizio finanziario 2009.

Art. 5.

Modalità di erogazione

1. Con separato decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si provvede, nell'ambito delle disponibilità dell'anno 2009 e sulla base delle richieste presentate dagli Enti interessati, a ripartire il predetto contributo secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 6.

Efficacia e pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le relative disposizioni avranno efficacia dalla data di pubblicazione.

Roma, 22 gennaio 2010

Il Ministro: SACCONI

10A02423

DECRETO 11 febbraio 2010.

Nomina di alcuni componenti in rappresentanza dell'INAIL di Rimini.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI RIMINI

Visto il decreto legislativo n. 276/2003 che all'art. 76 comma 3 prevede la possibilità di costituire una commissione unitaria di certificazione dei contratti di lavoro;

Visto il protocollo di intesa tra il Ministero del lavoro - Direzione provinciale del lavoro di Rimini e l'Ordine dei consulenti del lavoro - Consiglio provinciale di Rimini sottoscritto il 28 settembre 2006 per la costituzione di una commissione unitaria;

Visto il decreto di costituzione della commissione unitaria di certificazione dei contratti di lavoro n. 6 del 28 settembre 2006, istituita presso la Direzione provinciale del lavoro di Rimini;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione dei componenti di rappresentanza dell'INAIL, sede di Rimini;

Vista la nota mail pervenuta in data 9 febbraio 2010 da parte dell'INAL di Rimini con la quale sono nominati il dott. Di Geronimo Giuseppe in sostituzione della sig.ra Bruna Mengozzi ed il sig. Bartolini Antonello in sostituzione del sig. Scattiglia Michele;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione della sig.ra Liviana Pini, componente supplente in rappresentanza della Direzione provinciale del lavoro di Rimini, con il dott. Marcello Montaruli, funzionario del Servizio politiche del lavoro;

Decreta:

È nominato componente titolare il dott. Di Geronimo Giuseppe in rappresentanza dell'INAIL di Rimini.

È nominato componente supplente il sig. Bartolini Antonello in rappresentanza dell'INAIL di Rimini.

È nominato componente supplente il dott. Marcello Montaruli in rappresentanza della Direzione provinciale del lavoro di Rimini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Rimini, 11 febbraio 2010

Il direttore provinciale: CUSIMANO

10A02421

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 dicembre 2009.

Criteri per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico. (Decreto n. 99).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il testo unico, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 233 del 17 luglio 2006;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università», che sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in particolare l'art. 1, comma 1;
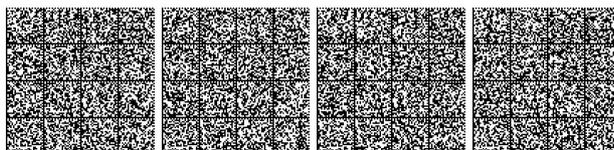
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 2007, n. 1;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42, concernente modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore ed annesse tabelle di attribuzione del credito scolastico;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2007, n. 80;

Vista l'ordinanza ministeriale 5 novembre 2007, n. 92;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e, in particolare, l'art. 6;

Tenuto conto che il decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009 è entrato in vigore il giorno 20 agosto 2009; che, pertanto, non è stato possibile dare esecuzione all'art. 14, comma 3, contenente le norme transitorie relative all'ammissione agli esami di Stato degli alunni per abbreviazione per merito, riferite agli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 per evidente mancanza dei necessari tempi tecnici in relazione allo svolgimento dell'esame di Stato 2008/2009;

Considerato, per quanto sopra esposto, che l'applicazione della normativa transitoria di cui all'art. 14, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 122/2009, si rende possibile solo a partire dal corrente anno scolastico; di modo che si ritiene che le disposizioni relative agli anni 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, previste nel medesimo comma 3, art. 14 decreto del Presidente della Repubblica n. 122/2009, si devono intendere rispettivamente riferite agli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012;

Ravvisata la necessità di modificare le tabelle A, B, C, allegate al citato decreto ministeriale n. 42/2007, già a suo tempo costituenti parte del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 23 luglio 1998 e previste dall'art. 11 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998, modificate dal decreto ministeriale n. 42/2007, al fine di adeguarle alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione nonché all'esigenza di recepire nelle medesime la finalità di eccellenza di cui all'introduzione della lode prevista dall'art. 1, capoverso art. 3, comma 6, della legge 11 gennaio 2007, n. 1;

Ravvisata altresì la necessità di stabilire criteri uniformi per l'attribuzione della lode da parte delle commissioni esaminatrici;

Decreta:

Art. 1.

Attribuzione del credito scolastico

1. Nell'anno scolastico 2009/2010, la nuova ripartizione dei punteggi del credito scolastico, indicata nelle tabelle allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, si applica nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno.

2. Nell'anno scolastico 2010/2011, l'applicazione si estenderà agli studenti della penultima classe e nell'anno scolastico 2011/2012 riguarderà anche quelli dell'ultima classe.

Art. 2.

Attribuzione della lode

1. Con l'attribuzione della lode, prevista dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 3, comma 6, la commissione di esame attesta il conseguimento di risultati di eccellenza negli ultimi tre anni del percorso scolastico e nelle prove d'esame.

Art. 3.

Criteri per l'attribuzione della lode

1. La commissione, all'unanimità, può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni.

2. La lode può essere attribuita ai candidati di cui al comma 1 a condizione che: *a)* abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; *b)* abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

3. Ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, al penultimo e all'ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.

4. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella A, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno.

5. La commissione può attribuire la lode ai candidati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2 che conseguano il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni.

6. La lode può essere attribuita ai candidati di cui al comma 5 a condizione che: *a)* abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; *b)* abbiano riportato negli scrutini finali relativi ai due anni antecedenti il penultimo solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.
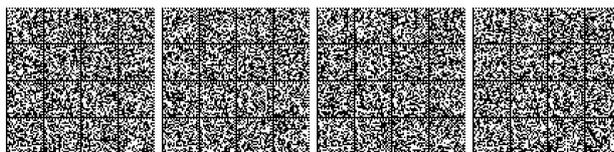
7. Ai fini dell'attribuzione della lode ai candidati di cui al comma 5, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo e al penultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.

Art. 4.

Norme transitorie

1. Relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2009/2010, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni, a condizione che: *a)* abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; *b)* abbiano riportato negli scrutini finali relativi all'ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2009/2010, ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo all'ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.

2. Relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2010/2011, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; *b)* abbiano riportato negli scrutini finali relativi alla penultima e all'ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2010/2011, ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al penultimo e all'ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.

3. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, relativamente ai candidati che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2009/2010, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni, a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323. Il voto di comportamento viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di corso. Sempre relativamente ai candidati anticipatari per merito che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2009/2010, ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al penultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.

4. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, relativamente ai candidati che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2010/2011, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni, a condizione che: *a)* abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; *b)* abbiano riportato negli scrutini finali relativi alla terzultima e alla penultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai candidati anticipatari per merito che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2010/2011, ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo e al penultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.

5. Ai fini della attribuzione del credito scolastico, nei confronti dei candidati anticipatari per merito di cui al comma 3 si applica la tabella A allegata al decreto ministeriale n. 42/2007; nei confronti dei candidati anticipatari per merito di cui al comma 4 si applica la tabella A allegata al presente decreto.

6. Ai fini dell'attribuzione della lode, i candidati anticipatari per merito che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2011-2012 (a regime), oltre alle condizioni di cui al comma 4, devono avere riportato il voto di otto o superiore in ciascuna disciplina, ivi compresa la valutazione del comportamento, anche nei due anni antecedenti il penultimo.

Roma, 16 dicembre 2009

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 86
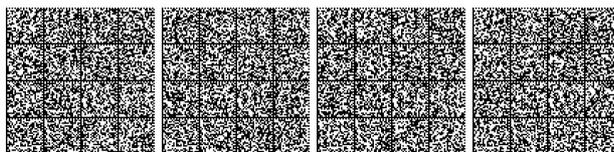
ALLEGATO

TABELLA A

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)

CREDITO SCOLASTICO
Candidati interni

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	I anno	II anno	III anno
M = 6	3-4	3-4	4-5
6 < M ≤ 7	4-5	4-5	5-6
7 < M ≤ 8	5-6	5-6	6-7
8 < M ≤ 9	6-7	6-7	7-8
9 < M ≤ 10	7-8	7-8	8-9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5).

TABELLA B

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)

CREDITO SCOLASTICO
Candidati esterni
Esami di idoneità

Media dei voti inseguiti in esami di idoneità	Credito scolastico (Punti)
M = 6	3
6 < M ≤ 7	4-5
7 < M ≤ 8	5-6
8 < M ≤ 9	6-7
9 < M ≤ 10	7-8

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità (nessun voto può essere inferiore a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in un unica sessione. Esso va espresso in numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.

TABELLA C

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)

CREDITO SCOLASTICO
Candidati esterni
Prove preliminari

Media dei voti delle prove preliminari	Credito scolastico (Punti)
M = 6	3
6 < M ≤ 7	4-5
7 < M ≤ 8	5-6
8 < M ≤ 9	6-7
9 < M ≤ 10	7-8

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari (nessun voto può essere inferiore a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso. Esso va espresso in numero intero.

10A02310
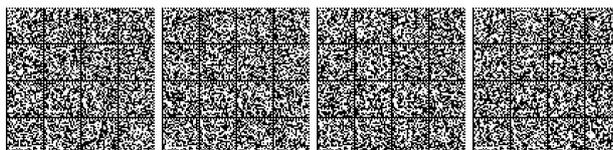
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 15 febbraio 2010.

Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 recante: «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini» e, in particolare, l'art. 14-*bis*;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante « Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 gennaio 2010, n. 9, Supplemento ordinario;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche e integrazioni al citato decreto 17 dicembre 2009;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

Proroga di termini di cui all'art. 3, comma 1 del DM 17 dicembre 2009

1. I termini di cui all'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, entro i quali i soggetti individuati nel medesimo articolo sono tenuti all'iscrizione al SISTRI, sono prorogati di trenta giorni.

Art. 2.

Estensione della videosorveglianza agli impianti di incenerimento

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 si applicano anche agli impianti di incenerimento dei rifiuti.

Art. 3.

Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti

1. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all'art. 184, comma 3, lettera *g)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti ad iscriversi al SISTRI anche come produttori indipendentemente dal numero dei dipendenti, entro i termini previsti dall'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)* di detto decreto, come prorogati dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Attività di raccolta e trasporto di rifiuti

1. Le imprese di cui all'art. 212, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che raccolgono e trasportano rifiuti speciali possono dotarsi del dispositivo USB relativo alla sola sede legale secondo quanto previsto all'art. 3, comma 6, lettera *a)* del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 o, in alternativa, di un ulteriore dispositivo USB per ciascuna unità locale, fermo restando l'obbligo di dotarsi di un dispositivo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. Qualora venga scelto di dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unità locale, il contributo è versato per ciascuna di esse, fermo restando l'obbligo di pagare il contributo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano provveduto all'iscrizione al SISTRI, qualora intendano usufruire della facoltà di cui al presente comma, devono richiedere i dispositivi per unità locale rivolgendosi al numero verde 800 00 38 36.

Art. 5.

Integrazione dell'allegato II del DM 17 dicembre 2009

1. All'Allegato II del DM 17 dicembre 2009 è aggiunto il seguente paragrafo: «Modalità di pagamento dei contributi

A) per le imprese, ad esclusione di quelle di raccolta e trasporto dei rifiuti, il contributo, determinato in relazione alla tipologia di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) ed alle quantità degli stessi, è dovuto:

per ciascuna unità locale e per la sede legale, qualora quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti;

per ciascuna operazione di recupero o smaltimento svolta all'interno dell'unità locale o della sede legale, qualora quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti.

Per le unità locali in cui insistano più unità operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti per le quali, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera *a)*, è stato richiesto un dispositivo per ciascuna unità operativa, il calcolo dei contributi è effettuato per ciascuna unità operativa.

B) Per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi, si applica il contributo relativo ai rifiuti pericolosi.

C) Per gli impianti che gestiscono sia rifiuti pericolosi sia rifiuti non pericolosi, sia rifiuti urbani, il contributo dovuto è dato dalla sommatoria del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti pericolosi, del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti non pericolosi e del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti urbani (equiparati, ai fini del pagamento, ai rifiuti non pericolosi).
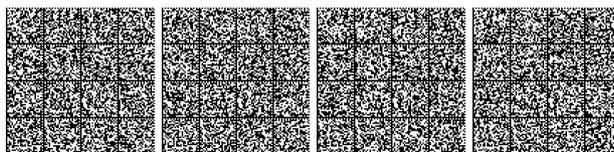
Per le discariche il contributo è versato con riferimento alla categoria autorizzata (inerti, non pericolosi o pericolosi).

Le seguenti tipologie di impianti:

discariche (D1, D5, D12);

demolitori/rottamatori;

frantumatori;

inceneritori (D10);

impianti di coincenerimento (R1);

impianti di trattamento chimico-fisico e biologico (D8, D9);

impianti compostaggio e di digestione anaerobica;

impianti di recupero di materia (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9);

sono considerate, ai fini del pagamento del contributo, come una unica "attività di gestione dei rifiuti" (art.4, comma 2, del decreto). Pertanto, una unità che effettua, nell'ambito dello stesso impianto, più operazioni di recupero/smaltimento è tenuta a versare, comunque, una sola volta il contributo.

Per le "attività di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) e smaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)" il contributo è dovuto per ogni operazione di recupero e/o smaltimento svolta nell'unità locale; in tale ipotesi nel modulo di iscrizione dovranno essere compilate tante sezioni 2A quante sono le attività di recupero e/o smaltimento svolte nell'unità locale o operativa di riferimento.

Per i demolitori, i rottamatori e i frantumatori, il contributo da versare è quello previsto per la specifica attività svolta (demolitore/rottamatore, frantumatore), indipendentemente dalla tipologia di rifiuti trattati (pericolosi o non pericolosi) e dalle diverse operazioni di recupero e/o smaltimento effettuate dall'impianto. Il contributo è versato sulla base della quantità dichiarata di rifiuti trattati.

Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all'art. 184, comma 3, lettera *g)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria dei gestori che in quella dei produttori e a versare i contributi per ciascuna categoria di appartenenza.

D) per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, il contributo è dovuto per la sede legale, per le eventuali unità locali per le quali si sia scelto di richiedere il dispositivo USB e per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti.

Per le imprese che trasportano sia i rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo relativo alla sede legale è dato dalla sommatoria del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti non pericolosi e del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti pericolosi.

Nel caso di veicoli adibiti sia al trasporto di rifiuti pericolosi che al trasporto di rifiuti non pericolosi, il contributo per i veicoli è dovuto unicamente per l'importo relativo ai rifiuti pericolosi.

E) per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il contributo è dovuto in base alla categoria dei produttori di appartenenza; esse, inoltre, sono tenute a versare il contributo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti, pari ad euro cento per i primi due veicoli ed ad euro centocinquanta oltre i due veicoli.

Qualora l'impresa utilizzi lo stesso veicolo ai sensi dei commi 5 e 8 dell'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica il contributo previsto peri veicoli adibiti ai trasporti ai sensi del predetto comma 5.

F) per i comuni della Regione Campania, il contributo è determinato in base al numero degli abitanti.

G) per le imprese di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani della Regione Campania, il contributo è dovuto in relazione alla popolazione complessivamente servita per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.

H) per i consorzi, gli intermediari, i terminalisti, gli operatori logistici, i raccomandatari marittimi, i centri di raccolta comunali, le piattaforme, le associazioni imprenditoriali e loro società di servizi il contributo dovuto è determinato con riferimento alla specifica categoria.

Il pagamento del contributo è effettuato mediante:

un unico versamento comprendente l'importo complessivo dei contributi dovuti per tutte le unità locali;

in più versamenti distinti per ciascuna unità locale;

per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, in un unico versamento, comprendente l'importo dei contributi dovuti per la sede legale e per tutti i veicoli a motore adibiti al trasporto dei rifiuti.

Ciascun operatore, una volta iscritto al SISTRI, riceverà un numero di pratica e, successivamente, nel più breve tempo possibile, dovrà effettuare il pagamento del contributo di sua competenza per acquisire i dispositivi elettronici ad esso spettanti.

Il pagamento potrà avvenire nei seguenti modi:

presso qualsiasi ufficio postale:

mediante versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma. In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare:

Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 - contributo SISTRI/anno 2010

il codice fiscale dell'Operatore;

il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione;

presso gli sportelli del proprio istituto di credito:

mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT88 Z010 0003 2453 4803 2259 214. In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare:

contributo SISTRI/anno 2010;

il codice fiscale dell'Operatore;

il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione;
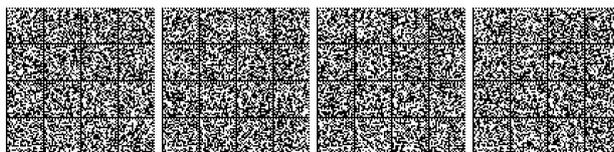
presso la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d'Italia):

versando il contributo in contanti con la seguente causale di versamento:

Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 - contributo SISTRI/anno 2010;

il codice fiscale dell'Operatore

il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione.

Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, gli Operatori dovranno comunicare al SISTRI, via fax al numero verde 800 05 08 63 o via e-mail all'indirizzo contributo@sistri.it, i seguenti estremi di pagamento:

numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale presso la quale è stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero il numero del "Codice Riferimento Operazione" (CRO) del bonifico bancario;

l'importo del versamento;

il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.

A seguito dell'invio al SISTRI degli estremi del pagamento, gli Operatori saranno contattati dalle Camere di Commercio o dalle Associazioni imprenditoriali o dalle loro società di servizi delegate dalle Camere di Commercio ovvero dalle Sezioni Regionali e Provinciali dell'Albo Gestori Ambientali per la comunicazione della data dell'appuntamento ai fini della consegna dei dispositivi USB e delle black box.

In assenza della citata comunicazione di avvenuto pagamento, il SISTRI non potrà procedere alle successive operazioni relative alla consegna dei dispositivi elettronici a ciascuno spettanti».

Art. 6.

Indirizzo di posta elettronica per l'iscrizione al SISTRI

1. La modalità di iscrizione *on line* di cui all'Allegato IA del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 comprende l'invio mediante posta elettronica dei moduli di iscrizione, disponibili sul sito del portale SISTRI, debitamente compilati, al seguente indirizzo: iscrizionemail@sistri.it.

Art. 7.

Termini per la comunicazione al SISTRI dei dati di movimentazione dei rifiuti

1. All'art. 5 del DM 17 dicembre 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tali soggetti, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, sono obbligati a comunicare al sistema i dati del rifiuto almeno 4 ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell'Area Registro Cronologico.»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il trasportatore, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, deve accedere al sistema ed inserire i propri dati relativi al trasporto almeno 2 ore prima dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell'Area Registro Cronologico.»;

c) dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-*bis*. In caso di movimentazione di rifiuti non pericolosi, la scheda SISTRI - Area movimentazione deve essere compilata da produttori e trasportatori prima della movimentazione del rifiuto stesso.».

Art. 8.

Ulteriori tipologie particolari

1. Le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 si applicano anche ai produttori di rifiuti non pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa, nonché al trasporto transfrontaliero dall'estero effettuato da un'impresa di cui all'art. 212, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Nel caso di rifiuti pericolosi prodotti dall'attività del personale sanitario delle strutture pubbliche e private, che erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al di fuori delle strutture medesime ovvero in caso di rifiuti pericolosi prodotti presso gli ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 7 e 8 del DM 17 dicembre 2009.

Art. 9.

Impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani

1. Gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico e all'obbligo di comunicazione annuale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, tramite la compilazione della scheda SISTRI - Area Registro Cronologico.

2. Gli impianti comunali o intercomunali ai quali vengono conferiti rifiuti urbani e che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15, si iscrivono al SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma e versano il contributo annuo di 500 euro indipendentemente dalla quantità di rifiuti urbani gestiti.

3. Nel caso di movimentazione dei rifiuti urbani in uscita da impianti comunali o intercomunali che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e/o deposito preliminare D15, effettuata da imprese di trasporto iscritte nella categoria 1 di cui al decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, il gestore di tali impianti compila la scheda SISTRI - Area movimentazione, ne stampa una copia e la consegna, firmata, all'impresa di trasporto. Tale scheda accompagna
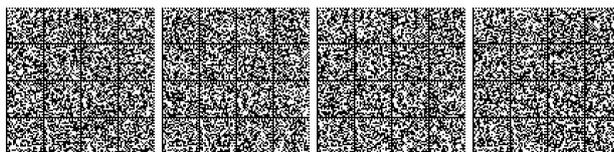
il trasporto dei rifiuti fino all'impianto di recupero e/o smaltimento di destinazione. Ai fini dell'assolvimento della responsabilità del gestore dell'impianto comunale o intercomunale si applica il comma 14 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009.

Art. 10.

Moduli di iscrizione

1. I moduli di iscrizione numeri 1 e 2 allegati al decreto ministeriale 17 dicembre 2009 sono sostituiti dai moduli allegati al presente decreto.

2. Sono fatte salve le iscrizioni effettuate, fino all'entrata in vigore del presente decreto, sulla base dei moduli allegati al decreto ministeriale 17 dicembre 2009.

Art. 11.

Modifiche al decreto ministeriale 17 dicembre 2009

1. All'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *e)* della legge 29 dicembre 1993, n. 580.».

2. Nell'Allegato II del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, la nota alla sesta tabella «Demolitori e Rottamatori» è soppressa.

3. Alle Schede riportate nell'allegato III del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella Scheda SISTRI - Trasportatori rifiuti speciali, nell'Area Movimentazione Rifiuto, è inserita una sezione 3-*bis* «Rifiuti dall'estero» contenente i seguenti campi:

Paese di provenienza, con indicazione del nome e dell'indirizzo dell'impianto;

destinazione dei rifiuti;

codice del Regolamento 1013/2006/CE;

numero di notifica, se prevista;

numero di serie della spedizione, se previsto;

quantitativo della spedizione;

b) nella Descrizione Tecnica della Scheda SISTRI - Trasportatori rifiuti urbani nella Regione Campania, al sottoparagrafo IV, il titolo «Registro Cronologico Trasportatori Speciali» è sostituito con il seguente: «Registro Cronologico Trasportatori rifiuti urbani»; i trattini settimo e ottavo sono eliminati; alla sezione 2, il titolo «Sezione anagrafica trasportatori rifiuti speciali» è sostituito con il seguente: «Sezione anagrafica trasportatori rifiuti urbani»;

c) nella Scheda SISTRI - Impianto di discarica rifiuti pericolosi/non pericolosi/inerti, alla sezione 4 - Informazioni impianto, al primo e al secondo trattino la parola «annualmente» è sostituita con «semestralmente»;

d) nella Scheda SISTRI – Impianto di recupero/smaltimento di rifiuti anche mobile, nell'Area Registro Cronologico, le parole «Registro Cronologico Impianto di discarica» sono sostituite dalle seguenti «Cronologico Impianto di recupero/smaltimento»;

e) nella Scheda SISTRI Gestore Centro di Raccolta rifiuti speciali, è eliminata la parola «speciali»; nella sezione 2 - Sezione anagrafica Gestore Centro di Raccolta rifiuti speciali dell'Area Movimentazione Rifiuto, alla nona riga, è eliminata la parola «eventuale»; nella sezione 3 - Consegna rifiuti, è eliminato il terzo trattino.

Le Schede SISTRI di cui all'Allegato III, con le modifiche disposte dal presente articolo, sono pubblicate sul Portale SISTRI.

Art. 12.

Delegato

1. All'Allegato IA del DM 17 dicembre 2009, Definizioni, la definizione di Delegato è sostituita dalla seguente: «"Delegato": il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è delegato dall'impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l'impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun "Delegato", le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell'impresa».

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2010

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2010

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 166
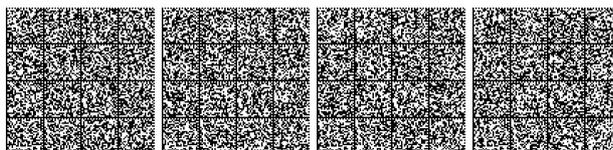
ALLEGATO

MODULO D'ISCRIZIONE AL SISTRI N°1

Il presente modulo deve essere compilato in stampatello in modo leggibile in ogni sua parte

SEZIONE 1 - DATI GENERALI

La presente sezione va compilata in ogni sua parte con tutti i dati richiesti per l'Operatore che si iscrive al SISTRI.

1.1 DATI IDENTIFICATIVI

RAGIONE SOCIALE: |______________________________|

CODICE FISCALE: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

1.2 SEDE LEGALE

INDIRIZZO: |______________________________|

NUMERO CIVICO: |___|___|___|___|___|___| CAP: |___|___|___|___|___|

COMUNE: |______________________________|

PROVINCIA: |___|___| REGIONE: |______________________________|

1.3 RAPPRESENTANTE LEGALE

NOME: |______________________________|

COGNOME: |______________________________|

CODICE FISCALE: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

1.4 MODALITÀ E RECAPITI DELLA PERSONA DA CONTATTARE PER LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'ISCRIZIONE

NOME: |______________________________|

COGNOME: |______________________________|

CODICE FISCALE: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

indicare almeno una delle seguenti modalità di contatto

TELEFONO: |__________|______________________________|

FAX: |__________|______________________________|

E MAIL: |__________________| @ |__________________|

1.5 NUMERO UNITÀ LOCALI

Nel presente paragrafo va indicato il numero totale delle Unità Locali per le quali è richiesta l'iscrizione al sistema SISTRI, come descritto nel decreto e per ciascuna delle quali andrà compilata una Sezione 2. Nel caso in cui la Sede Legale produca e/o svolga attività relative ai rifiuti, va anch'essa conteggiata come Unità Locale.

NUMERO DELLE UNITÀ LOCALI: |___|___|___|___|

NOTA: La Sezione 1 deve essere compilata una sola volta da parte dell'Operatore che si iscrive al SISTRI.

Sezione 1 **1**

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore. Riportare i DATI IDENTIFICATIVI così come inseriti nella sottosezione 1.1
RAGIONE SOCIALE: |______________________________| CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

SEZIONE 2 - DATI GENERALI RELATIVI ALLA SEDE LEGALE OPPURE ALLE UNITÀ LOCALI (ove esistenti)

La presente sezione va compilata per ciascuna Unità Locale. La presente sezione va compilata anche nel caso in cui la Sede Legale produca e/o svolga attività relative ai rifiuti.
Per le informazioni relative agli Operatori che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti la presente sezione è sostituita dalla sezione 3). I trasportatori in conto proprio (art. 212, comma 8, D.Lgs.152/2006) devono compilare, oltre alle categorie di appartenenza di cui alla sottosezione 2A.3, anche la sezione 3.
Nel caso in cui l'Operatore abbia indicato nella sottosezione 1.5 più Unità Locali, dovrà compilare per ciascuna Unità Locale la sezione in oggetto.

2.1 SEDE UNITÀ LOCALE N°: |____|____|____|____| (indicare il numero progressivo dell'Unità Locale).

INDIRIZZO: |____|

NUMERO CIVICO: |____|____|____|___|___|___| CAP: |____|____|____|___|___|

COMUNE: |____|

PROVINCIA: |___|___| REGIONE: |______________________________|

2.2 ASSOCIAZIONE IMPRENDITORIALE (facoltativo)

NOME: |____|

SEDE: |____|

Per gli Operatori iscritti ad una delle Associazioni imprenditoriali che preferiscano ritirare i dispositivi presso le Associazioni stesse, indicare il nome e la sede di tale Associazione. L'Operatore potrà ritirare presso tale Associazione o la sua società di servizi il dispositivo USB solo se la predetta Associazione avrà sottoscritto con la Camera di Commercio territorialmente competente la convenzione di cui all'art.3, comma 4, del decreto.

2.3 ULTERIORI DATI PER UNITÀ LOCALE

NUMERO DIPENDENTI: |____|____|____|____|____|____|____|____|

Il numero di dipendenti di ciascuna Unità Locale è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'anno precedente a quello a cui si riferisce l'iscrizione, aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai lavoratori a tempo parziale ed a quelli stagionali che rappresentano frazioni, in dodicesimi, di unità lavorative annue. In caso di frazioni si deve arrotondare all'intero superiore.

2.4 MODALITÀ DI RICHIESTA DEI DISPOSITIVI USB

Specificare se i dispositivi USB sono richiesti (barrare una ed una sola delle possibilità):

☐ PER L'ISCRIZIONE DELL'UNITÀ LOCALE

☐ PER L'ISCRIZIONE DELLE UNITÀ OPERATIVE COMPRESE NELL'UNITA' LOCALE (SOLO PER I PRODUTTORI)
In questo caso indicare il numero di Unità Operative per cui si chiede il dispositivo USB. Il numero di Unità Operative per le quali si chiede il dispositivo USB è: |____|____|____|

2.5 NUMERO DI DISPOSITIVI USB RICHIESTI PER UNITÀ LOCALE

L'Operatore è tenuto ad iscrivere l'Unità Locale per ciascuna categoria indicata nell'allegato II del decreto. Nel caso in cui le attività esercitate nell'Unità Locale siano delegate ai medesimi soggetti, l'Operatore ha la possibilità di richiedere un dispositivo USB unico per tutte le attività oppure un dispositivo USB diverso per ciascuna attività esercitata nell'Unità Locale.

☐ DISPOSITIVO USB UNICO (Solo nel caso in cui siano indicati i medesimi delegati per tutte le attività)

☐ UN DISPOSITIVO USB PER CIASCUNA CATEGORIA

NOTA: La Sezione 2 deve essere compilata in tutte le sue parti (tranne la sottosezione 2.2, facoltativa. La sottosezione 2.5 non va compilata dagli Operatori che hanno richiesto i dispositivi USB per le Unità Operative, di cui alla sottosezione 2.4).
La Sezione 2 deve essere compilata per ciascuna Unità Locale che viene iscritta al SISTRI.

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore. Riportare i DATI IDENTIFICATIVI così come inseriti nella sottosezione 1.1
RAGIONE SOCIALE: |________________________| CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

SEZIONE 2A - DATI RELATIVI AL RILASCIO DEL DISPOSITIVO USB

La presente sezione deve essere compilata per ciascuna categoria in cui rientra l'Unita Locale indicata nella sottosezione 2.1 oppure per ciascuna Unità Operativa che fa riferimento all'Unità Locale indicata nella sottosezione 2.1.
Nel caso di più categorie di iscrizione e di richiesta di più dispositivi USB, dovranno essere compilate più copie della sezione in oggetto, una per ciascuna categoria di iscrizione.

2A.1 INDICAZIONE DEL NUMERO PROGRESSIVO DELL'UNITÀ LOCALE DI RIFERIMENTO (indicata nella sottosezione 2.1): |___|___|___|___|

Indicare il numero progressivo dell'Unità Locale indicata nella sottosezione 2.1

2A.2 INDICAZIONE DEL NOME IDENTIFICATIVO DELL'UNITÀ OPERATIVA:

|____|

(da indicare solo se nella sottosezione 2.4 è stato indicata la richiesta dei dispositivi USB per Unità Operativa)
Indicare un nome identificativo per l'Unità Operativa a cui si riferisce la Sezione 2A.

2A.3 CATEGORIE DI ISCRIZIONE:

Le Categorie di iscrizione sono quelle di cui all'Allegato II del decreto. Barrare una sola CATEGORIA.
Nel caso di più Categorie per Unità Locale compilare una copia della Sezione 2A per ciascuna categoria.
Nel caso di discariche compilare una copia della sezione 2A per ciascun impianto di discarica autorizzato.
Per le seguenti attività di recupero: R5, R10, R11, R12, R13 e per le seguenti attività di smaltimento: D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15 compilare una copia della sezione 2A per ogni attività di recupero e/o smaltimento svolta nell'Unità Locale.

CATEGORIA: PRODUTTORI / DETENTORI

PRODUTTORI / DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI ☐

TIPOLOGIA RIFIUTI PRODOTTI		NUMERO DI ADDETTI PER UNITÀ LOCALE/UNITÀ OPERATIVA ≤10	DA 11 A 50	DA 51 A 250	DA 251 A 500	>500
RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI	☐	☐	☐	☐	☐	☐
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI	☐	☐	☐	☐	☐	☐

CATEGORIA: RECUPERATORI/ SMALTITORI

DISCARICHE (D1,D5,D12) ☐
- RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI ☐
- RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ☐
- RIFIUTI INERTI ☐

DEMOLITORI / ROTTAMATORI ☐ FRANTUMATORI ☐ INCENERITORI (D10) ☐ IMPIANTI DI COINCENERIMENTO (R1) ☐

IMPIANTI DI RECUPERO DI MATERIA (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9) ☐

ATTIVITÀ DI RECUPERO (R5, R10, R11, R12, R13) ☐ R5 R10 R11 R12 R13

ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15) ☐ D2 D3 D4 D6 D7 D13 D14 D15

IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO E DI DIGESTOINE ANAEROBICA (R3) ☐

IMPIANTI DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO E BIOLOGICO (D8, D9) ☐

Sezione 2A 3

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore. Riportare i DATI IDENTIFICATIVI così come inseriti nella sottosezione 1.1
RAGIONE SOCIALE: |______________________________| CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

TIPOLOGIA RIFIUTI GESTITI
(Nel caso di discariche, demolitori/rottamatori e frantumatori è necessario indicare non la tipologia di rifiuto gestito, ma solo e soltanto la quantità complessiva di rifiuti gestiti in tonnellate/anno).

		QUANTITÀ IN TONNELLATE / ANNO							
		<1000	tra 1001 e 5000	tra 5.001 e 20.000	tra 20.001 e 50.000	tra 50.001 e 100.000	tra 100.001 e 250.000	tra 250.001 e 1.000.000	>1.000.000
RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
RIFIUTI URBANI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
DISCARICA	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
DEMOLITORI/ROTTAMATORI E FRANTUMATORI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

CATEGORIA: ALTRO

CONSORZI	☐	INTERMEDIARI	☐	CENTRO RACCOLTA/ PIATTAFORMA	☐	TERMINALISTI, OPERATORI LOGISTICI E RACCOMANDATARI MARITTIMI	☐	ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI O LORO SOCIETÀ DI SERVIZI	☐

CATEGORIA: RIFIUTI SOLIDI REGIONE CAMPANIA

		ABITANTI					
		fino a 5.000	tra 5.001 e 20.000	tra 20.001 e 50.000	tra 50.001 e 100.000	tra 100.001 e 500.000	>500.000
COMUNI DELLA REGIONE CAMPANIA	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

2A.4 DELEGATI DELL'UNITÀ LOCALE ASSOCIATI AL DISPOSITIVO ELETTRONICO

Delegato/i (indicare fino ad un massimo di tre Delegati da associare al dispositivo elettronico).

NOME: |____|

COGNOME: |____|

CODICE FISCALE: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

indicare almeno una delle seguenti modalità di contatto

TELEFONO: |__________|______________________________|

FAX: |__________|______________________________|

E MAIL: |____________________| @ |____________________|

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore.
Riportare il numero progressivo dell'Unità Locale di riferimento così come indicato nella sottosezione 2.1 |____|____|____|____|
Riportare il nome Identificativo dell'Unità Operativa così come indicato nella sottosezione 2A.2
|____|

Sezione 2A ***4***

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore. Riportare i DATI IDENTIFICATIVI così come inseriti nella sottosezione 1.1
RAGIONE SOCIALE: |______________________| CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

NOME: |______________________________|

COGNOME: |______________________________|

CODICE FISCALE: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

indicare almeno una delle seguenti modalità di contatto

TELEFONO: |__________|______________________________|

FAX: |__________|______________________________|

E MAIL: |____________________| @ |____________________|

NOME: |______________________________|

COGNOME: |______________________________|

CODICE FISCALE: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

indicare almeno una delle seguenti modalità di contatto

TELEFONO: |__________|______________________________|

FAX: |__________|______________________________|

E MAIL: |____________________| @ |____________________|

NOTA: La Sezione 2A deve essere compilata in tutte le sue parti. La Sezione 2A deve essere compilata per ciascuna categoria di iscrizione dell'Unità Locale oppure per ciascuna Unità Operativa che fa riferimento all'Unità Locale indicata nella sottosezione 2.1.
Nel caso in cui si sia indicato nella sottosezione 2.5 UN DISPOSITIVO USB UNICO, i delegati devono essere gli STESSI per tutte le attività.

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore.

Riportare il numero progressivo dell'Unità Locale di riferimento così come indicato nella sottosezione 2.1 |____|____|____|____|

Riportare il nome Identificativo dell'Unità Operativa così come indicato nella sottosezione 2A.2

|____|

Sezione 2A **5**

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore. Riportare i DATI IDENTIFICATIVI così come inseriti nella sottosezione 1.1

RAGIONE SOCIALE: |________________________________| CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

SEZIONE 3 - ATTIVITÀ DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI

La presente sezione va compilata dagli Operatori che effettuano l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti, che dovranno dotarsi di tanti dispositivi USB e Black Box quanti sono i veicoli a motore adibiti al trasporto di rifiuti. Gli Operatori di cui all'art.212, comma 5, D.Lgs. 152/2006, che raccolgono e trasportano rifiuti speciali possono richiedere il dispositivo USB per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti per la sola sede legale o ulteriori dispositivi USB per le Unità Locali; in quest'ultimo caso va compilata la sottosezione 3A, tante volte quante sono le Unità Locali per le quali si richiede il dispositivo USB.

La Sezione 3 deve essere compilata in tutte le sue parti. Nel caso di iscrizione a più categorie della Sezione 3, la stessa va compilata per ciascuna categoria (trasporto rifiuti speciali/trasporto rifiuti urbani/trasporto in conto proprio) e andranno richiesti i dispositivi USB per ciascuna attività di trasporto esercitata.

3.1 CATEGORIE D'ISCRIZIONE:

CATEGORIA

(Nel caso di trasportatori conto proprio non va indicata la quantità autorizzata, ma solo la tipologia di rifiuti trasportati)

TRASPORTATORI (autorizzati ai sensi dell'art.212, comma 5, D.Lgs.152/2006)	☐	TRASPORTATORI CONTO PROPRIO (Iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 8, D.Lgs. 152/2006)	☐

TIPOLOGIA RIFIUTI TRASPORTATI		QUANTITÀ AUTORIZZATA (t/anno)					
		fino a 3.000	fino a 6.000	fino a 15.000	fino a 60.000	fino a 200.000	oltre 200.000
RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

CATEGORIA		POPOLAZIONE COMPLESSIVAMENTE SERVITA AUTORIZZATA					
		fino a 5.000	tra 5.001 e 20.000	tra 20.001 e 50.000	tra 50.001 e 100.000	tra 100.001 e 500.000	>500.000
TRASPORTATORI RIFIUTI URBANI REGIONE CAMPANIA	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore. Riportare i DATI IDENTIFICATIVI così come inseriti nella sottosezione 1.1
RAGIONE SOCIALE: |______________________________| CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

3.2 DELEGATI ASSOCIATI AL DISPOSITIVO ELETTRONICO DELLA SEDE LEGALE

Questa sottosezione va compilata dagli Operatori che effettuano attività di trasporto dei propri rifiuti (art. 212, comma 8, D.L.gs.152/2006), attività di trasporto di rifiuti urbani nella Regione Campania e dai trasportatori iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali (ai sensi dell'art.212, comma 5, D.Lgs.152/2006) che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.

Delegato/i (indicare fino ad un massimo di tre Delegati da associare al dispositivo elettronico)

NOME: |____|

COGNOME: |____|

CODICE FISCALE: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

indicare almeno una delle seguenti modalità di contatto

TELEFONO: |__________|______________________________|

FAX: |__________|______________________________|

E MAIL: |____________________| @ |____________________|

NOME: |____|

COGNOME: |____|

CODICE FISCALE: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

indicare almeno una delle seguenti modalità di contatto

TELEFONO: |__________|______________________________|

FAX: |__________|______________________________|

E MAIL: |____________________| @ |____________________|

NOME: |____|

COGNOME: |____|

CODICE FISCALE: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

indicare almeno una delle seguenti modalità di contatto

TELEFONO: |__________|______________________________|

FAX: |__________|______________________________|

E MAIL: |____________________| @ |____________________|

3.3 NUMERO DI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DEI RIFIUTI PER I QUALI SI RICHIEDONO I DISPOSITIVI (USB E BLACK BOX)

L'Operatore dovrà dotarsi di un dispositivo USB e di una black box per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti speciali e, nel caso dei Trasportatori Rifiuti Solidi Urbani Regione Campania, per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti urbani.

Nel caso di veicoli a motore adibiti al trasporto ai sensi sia del comma 5, sia del comma 8 dell'art.212, D.Lgs.152/2006, gli stessi vanno conteggiati nella categoria dei trasportatori autorizzati ai sensi dell'art.212, comma 5, D.Lgs. 152/2006.

NUMERO DI VEICOLI PER IL TRASPORTO: |____|____|____|____|

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore. Riportare i DATI IDENTIFICATIVI così come inseriti nella sottosezione 1.1
RAGIONE SOCIALE: |________________________| CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

SEZIONE 3A

La presente sezione va compilata solo dagli Operatori iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'art. 212, comma 5, D.Lgs. 152/2006, che raccolgono e trasportano rifiuti speciali, che intendono richiedere ulteriori dispositivi USB per le Unità Locali. La sezione 3A va compilata per ciascuna Unità Locale per la quale l'Operatore intende richiedere il dispositivo USB.

3A.1 SEDE UNITÀ LOCALE N°: |____|____|____|____| (indicare il numero progressivo dell'Unità Locale per cui si richiede il dispositivo USB).

INDIRIZZO: |____|

NUMERO CIVICO: |____|____|____|___|___| CAP: |____|____|____|___|___|

COMUNE: |____|

PROVINCIA: |___|___| REGIONE: |______________________________|

3A.2 DELEGATI DELL'UNITÀ LOCALE ASSOCIATI AL DISPOSITIVO ELETTRONICO

Delegato/i (indicare fino ad un massimo di tre Delegati da associare al dispositivo elettronico)

NOME: |____|

COGNOME: |____|

CODICE FISCALE: |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

indicare almeno una delle seguenti modalità di contatto

TELEFONO: |__________|______________________________|

FAX: |__________|______________________________|

E MAIL: |____________________| @ |____________________|

NOME: |____|

COGNOME: |____|

CODICE FISCALE: |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

indicare almeno una delle seguenti modalità di contatto

TELEFONO: |__________|______________________________|

FAX: |__________|______________________________|

E MAIL: |____________________| @ |____________________|

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore. Riportare i DATI IDENTIFICATIVI così come inseriti nella sottosezione 1.1

RAGIONE SOCIALE: |______________________| CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

NOME: |______________________________________|

COGNOME: |______________________________________|

CODICE FISCALE: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

indicare almeno una delle seguenti modalità di contatto

TELEFONO: |__________|______________________________|

FAX: |__________|______________________________|

E MAIL: |__________________| @ |__________________|

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore.

Riportare il numero progressivo dell'Unità Locale di riferimento così come indicato nella sottosezione 3A.1 |____|____|____|____|

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali fornita dal Titolare del trattamento stesso, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e pubblicata sul sito www.sistri.it, nella sezione "Documenti"; di essere consapevole della tipologia dei dati che saranno trattati e delle finalità del trattamento, nonché di aver preso atto che il conferimento dei dati predetti ha natura obbligatoria.

DATA |______________| FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE |______________________|

MODULO D'ISCRIZIONE AL SISTRI N°2

Il presente modulo deve essere compilato in stampatello in modo leggibile in ogni sua parte

Questo modulo contiene Dichiarazioni Sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - Testo Unico sulla documentazione amministrativa.
Il sottoscrittore è consapevole delle Sanzioni Penali e Amministrative previste dall'art. 76 del Testo Unico in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.
Il sottoscrittore dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che i dati predetti saranno sottoposti ai controlli previsti dall'art. 71 del Testo Unico.

SEZIONE 1 - DATI GENERALI

La presente sezione va compilata in ogni sua parte con tutti i dati richiesti per l'Operatore che si iscrive al SISTRI.

1.1 DATI IDENTIFICATIVI

RAGIONE SOCIALE: |________________________________|

CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

1.2 SEDE LEGALE

INDIRIZZO: |________________________________|

NUMERO CIVICO: |__|__|__|__|__| CAP: |__|__|__|__|__|

COMUNE: |________________________________|

PROVINCIA: |__|__| REGIONE: |________________________|

1.3 RAPPRESENTANTE LEGALE

NOME: |________________________________|

COGNOME: |________________________________|

CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

1.4 MODALITÀ E RECAPITI DELLA PERSONA DA CONTATTARE PER LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'ISCRIZIONE

NOME: |________________________________|

COGNOME: |________________________________|

CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

indicare almeno una delle seguenti modalità di contatto

TELEFONO: |________|________________________|

FAX: |________|________________________|

E MAIL: |______________| @ |______________|

1.5 NUMERO UNITÀ LOCALI

Nel presente paragrafo va indicato il numero totale delle Unità Locali per le quali è richiesta l'iscrizione al sistema SISTRI, come descritto nel decreto e per ciascuna delle quali andrà compilata una Sezione 2. Nel caso in cui la Sede Legale produca e/o svolga attività relative ai rifiuti, va anch'essa conteggiata come Unità Locale.

NUMERO DELLE UNITÀ LOCALI: |__|__|__|__|

NOTA: La Sezione 1 deve essere compilata una sola volta da parte dell'Operatore che si iscrive al SISTRI.

Sezione 1 ***1***

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore. Riportare i DATI IDENTIFICATIVI così come inseriti nella sottosezione 1.1
RAGIONE SOCIALE: |______________________________| CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

SEZIONE 2 - DATI GENERALI RELATIVI ALLA SEDE LEGALE OPPURE ALLE UNITÀ LOCALI (ove esistenti)

La presente sezione va compilata per ciascuna Unità Locale. La presente sezione va compilata anche nel caso in cui la Sede Legale produca e/o svolga attività relative ai rifiuti.
Per le informazioni relative agli Operatori che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti la presente sezione è sostituita dalla sezione 3). I trasportatori in conto proprio (art. 212, comma 8, D.Lgs.152/2006) devono compilare, oltre alle categorie di appartenenza di cui alla sottosezione 2A.3, anche la sezione 3.
Nel caso in cui l'Operatore abbia indicato nella sottosezione 1.5 più Unità Locali, dovrà compilare per ciascuna Unità Locale la sezione in oggetto.

2.1 SEDE UNITÀ LOCALE N°: |____|____|____|____| (indicare il numero progressivo dell'Unità Locale).

INDIRIZZO: |____|

NUMERO CIVICO: |____|____|____|___|___| CAP: |____|____|____|___|___|

COMUNE: |____|

PROVINCIA: |____|____| REGIONE: |______________________________|

2.2 ASSOCIAZIONE IMPRENDITORIALE (facoltativo)

NOME: |____|

SEDE: |____|

Per gli Operatori iscritti ad una delle Associazioni imprenditoriali che preferiscano ritirare i dispositivi presso le Associazioni stesse, indicare il nome e la sede di tale Associazione. L'Operatore potrà ritirare presso tale Associazione o la sua società di servizi il dispositivo USB solo se la predetta Associazione avrà sottoscritto con la Camera di Commercio territorialmente competente la convenzione di cui all'art.3, comma 4, del decreto.

2.3 ULTERIORI DATI PER UNITÀ LOCALE

NUMERO DIPENDENTI: |____|____|____|____|____|____|____|____|

Il numero di dipendenti di ciascuna Unità Locale è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'anno precedente a quello a cui si riferisce l'iscrizione, aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai lavoratori a tempo parziale ed a quelli stagionali che rappresentano frazioni, in dodicesimi, di unità lavorative annue. In caso di frazioni si deve arrotondare all'intero superiore.

2.4 MODALITÀ DI RICHIESTA DEI DISPOSITIVI USB

Specificare se i dispositivi USB sono richiesti (barrare una ed una sola delle possibilità):

☐ PER L'ISCRIZIONE DELL'UNITÀ LOCALE

☐ PER L'ISCRIZIONE DELLE UNITÀ OPERATIVE COMPRESE NELL'UNITA' LOCALE (SOLO PER I PRODUTTORI)
In questo caso indicare il numero di Unità Operative per cui si chiede il dispositivo USB. Il numero di Unità Operative per le quali si chiede il dispositivo USB è: |____|____|____|

2.5 NUMERO DI DISPOSITIVI USB RICHIESTI PER UNITÀ LOCALE

L'Operatore è tenuto ad iscrivere l'Unità Locale per ciascuna categoria indicata nell'allegato II del decreto. Nel caso in cui le attività esercitate nell'Unità Locale siano delegate ai medesimi soggetti, l'Operatore ha la possibilità di richiedere un dispositivo USB unico per tutte le attività oppure un dispositivo USB diverso per ciascuna attività esercitata nell'Unità Locale.

☐ DISPOSITIVO USB UNICO (Solo nel caso in cui siano indicati i medesimi delegati per tutte le attività)

☐ UN DISPOSITIVO USB PER CIASCUNA CATEGORIA

NOTA: La Sezione 2 deve essere compilata in tutte le sue parti (tranne la sottosezione 2.2, facoltativa. La sottosezione 2.5 non va compilata dagli Operatori che hanno richiesto i dispositivi USB per le Unità Operative, di cui alla sottosezione 2.4).
La Sezione 2 deve essere compilata per ciascuna Unità Locale che viene iscritta al SISTRI.

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore. Riportare i DATI IDENTIFICATIVI così come inseriti nella sottosezione 1.1
RAGIONE SOCIALE: |______________________| CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

SEZIONE 2A - DATI RELATIVI AL RILASCIO DEL DISPOSITIVO USB

La presente sezione deve essere compilata per ciascuna categoria in cui rientra l'Unita Locale indicata nella sottosezione 2.1 oppure per ciascuna Unità Operativa che fa riferimento all'Unità Locale indicata nella sottosezione 2.1.
Nel caso di più categorie di iscrizione e di richiesta di più dispositivi USB, dovranno essere compilate più copie della sezione in oggetto, una per ciascuna categoria di iscrizione.

2A.1 INDICAZIONE DEL NUMERO PROGRESSIVO DELL'UNITÀ LOCALE DI RIFERIMENTO (indicata nella sottosezione 2.1): |___|___|___|___|

Indicare il numero progressivo dell'Unità Locale indicata nella sottosezione 2.1

2A.2 INDICAZIONE DEL NOME IDENTIFICATIVO DELL'UNITÀ OPERATIVA:

|____|

(da indicare solo se nella sottosezione 2.4 è stato indicata la richiesta dei dispositivi USB per Unità Operativa)
Indicare un nome identificativo per l'Unità Operativa a cui si riferisce la Sezione 2A.

2A.3 CATEGORIE DI ISCRIZIONE:

Le Categorie di iscrizione sono quelle di cui all'Allegato II del decreto. Barrare una sola CATEGORIA.
Nel caso di più Categorie per Unità Locale compilare una copia della Sezione 2A per ciascuna categoria.
Nel caso di discariche compilare una copia della sezione 2A per ciascun impianto di discarica autorizzato.
Per le seguenti attività di recupero: R5, R10, R11, R12, R13 e per le seguenti attività di smaltimento: D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15 compilare una copia della sezione 2A per ogni attività di recupero e/o smaltimento svolta nell'Unità Locale.

CATEGORIA: PRODUTTORI / DETENTORI

PRODUTTORI / DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI ☐

TIPOLOGIA RIFIUTI PRODOTTI		NUMERO DI ADDETTI PER UNITÀ LOCALE/UNITÀ OPERATIVA ≤10	DA 11 A 50	DA 51 A 250	DA 251 A 500	>500
RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI	☐	☐	☐	☐	☐	☐
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI	☐	☐	☐	☐	☐	☐

CATEGORIA: RECUPERATORI/ SMALTITORI

DISCARICHE (D1,D5,D12) ☐
- RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI ☐
- RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ☐
- RIFIUTI INERTI ☐

DEMOLITORI / ROTTAMATORI ☐ FRANTUMATORI ☐ INCENERITORI (D10) ☐ IMPIANTI DI COINCENERIMENTO (R1) ☐

IMPIANTI DI RECUPERO DI MATERIA (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9) ☐

ATTIVITÀ DI RECUPERO (R5, R10, R11, R12, R13) ☐ R5 R10 R11 R12 R13

ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15) ☐ D2 D3 D4 D6 D7 D13 D14 D15

IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO E DI DIGESTOINE ANAEROBICA (R3) ☐ IMPIANTI DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO E BIOLOGICO (D8, D9) ☐

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore. Riportare i DATI IDENTIFICATIVI così come inseriti nella sottosezione 1.1

RAGIONE SOCIALE: |_______________| CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

TIPOLOGIA RIFIUTI GESTITI

(Nel caso di discariche, demolitori/rottamatori e frantumatori è necessario indicare non la tipologia di rifiuto gestito, ma solo e soltanto la quantità complessiva di rifiuti gestiti in tonnellate/anno).

		QUANTITÀ IN TONNELLATE / ANNO							
		<1000	tra 1001 e 5000	tra 5.001 e 20.000	tra 20.001 e 50.000	tra 50.001 e 100.000	tra 100.001 e 250.000	tra 250.001 e 1.000.000	>1.000.000
RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
RIFIUTI URBANI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
DISCARICA	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
DEMOLITORI/ROTTAMATORI E FRANTUMATORI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

CATEGORIA: ALTRO

CONSORZI ☐ INTERMEDIARI ☐ CENTRO RACCOLTA/ PIATTAFORMA ☐ TERMINALISTI, OPERATORI LOGISTICI E RACCOMANDATARI MARITTIMI ☐ ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI O LORO SOCIETÀ DI SERVIZI ☐

CATEGORIA: RIFIUTI SOLIDI REGIONE CAMPANIA

		ABITANTI					
		fino a 5.000	tra 5.001 e 20.000	tra 20.001 e 50.000	tra 50.001 e 100.000	tra 100.001 e 500.000	>500.000
COMUNI DELLA REGIONE CAMPANIA	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

2A.4 DELEGATI DELL'UNITÀ LOCALE ASSOCIATI AL DISPOSITIVO ELETTRONICO

Delegato/i (indicare fino ad un massimo di tre Delegati da associare al dispositivo elettronico).

NOME: |_______________|

COGNOME: |_______________|

CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

indicare almeno una delle seguenti modalità di contatto

TELEFONO: |______|_______________|

FAX: |______|_______________|

E MAIL: |_______________| @ |_______________|

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore.

Riportare il numero progressivo dell'Unità Locale di riferimento così come indicato nella sottosezione 2.1 |__|__|__|__|

Riportare il nome Identificativo dell'Unità Operativa così come indicato nella sottosezione 2A.2

|_______________|

Sezione 2A **4**

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore. Riportare i DATI IDENTIFICATIVI così come inseriti nella sottosezione 1.1
RAGIONE SOCIALE: |________________| CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

NOME: |________________|

COGNOME: |________________|

CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

indicare almeno una delle seguenti modalità di contatto

TELEFONO: |________|________________|

FAX: |________|________________|

E MAIL: |________________| @ |________________|

NOME: |________________|

COGNOME: |________________|

CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

indicare almeno una delle seguenti modalità di contatto

TELEFONO: |________|________________|

FAX: |________|________________|

E MAIL: |________________| @ |________________|

NOTA: La Sezione 2A deve essere compilata in tutte le sue parti. La Sezione 2A deve essere compilata per ciascuna categoria di iscrizione dell'Unità Locale oppure per ciascuna Unità Operativa che fa riferimento all'Unità Locale indicata nella sottosezione 2.1.
Nel caso in cui si sia indicato nella sottosezione 2.5 UN DISPOSITIVO USB UNICO, i delegati devono essere gli STESSI per tutte le attività.

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore.

Riportare il numero progressivo dell'Unità Locale di riferimento così come indicato nella sottosezione 2.1 |____|____|____|____|

Riportare il nome Identificativo dell'Unità Operativa così come indicato nella sottosezione 2A.2

|________________________________|

Sezione 2A **5**

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore. Riportare i DATI IDENTIFICATIVI così come inseriti nella sottosezione 1.1
RAGIONE SOCIALE: |______________________________| CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

SEZIONE 3 - ATTIVITÀ DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI

La presente sezione va compilata dagli Operatori che effettuano l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti, che dovranno dotarsi di tanti dispositivi USB e Black Box quanti sono i veicoli a motore adibiti al trasporto di rifiuti. Gli Operatori di cui all'art.212, comma 5, D.Lgs. 152/2006, che raccolgono e trasportano rifiuti speciali possono richiedere il dispositivo USB per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti per la sola sede legale o ulteriori dispositivi USB per le Unità Locali; in quest'ultimo caso va compilata la sottosezione 3A, tante volte quante sono le Unità Locali per le quali si richiede il dispositivo USB.

La Sezione 3 deve essere compilata in tutte le sue parti. Nel caso di iscrizione a più categorie della Sezione 3, la stessa va compilata per ciascuna categoria (trasporto rifiuti speciali/trasporto rifiuti urbani/trasporto in conto proprio) e andranno richiesti i dispositivi USB per ciascuna attività di trasporto esercitata.

3.1 CATEGORIE D'ISCRIZIONE:

CATEGORIA
(Nel caso di trasportatori conto proprio non va indicata la quantità autorizzata, ma solo la tipologia di rifiuti trasportati)

TRASPORTATORI (autorizzati ai sensi dell'art.212, comma 5, D.Lgs.152/2006)	☐	TRASPORTATORI CONTO PROPRIO (Iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 8, D.Lgs. 152/2006)	☐

TIPOLOGIA RIFIUTI TRASPORTATI		QUANTITÀ AUTORIZZATA (t/anno)					
		fino a 3.000	fino a 6.000	fino a 15.000	fino a 60.000	fino a 200.000	oltre 200.000
RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

CATEGORIA		POPOLAZIONE COMPLESSIVAMENTE SERVITA AUTORIZZATA					
		fino a 5.000	tra 5.001 e 20.000	tra 20.001 e 50.000	tra 50.001 e 100.000	tra 100.001 e 500.000	>500.000
TRASPORTATORI RIFIUTI URBANI REGIONE CAMPANIA	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore. Riportare i DATI IDENTIFICATIVI così come inseriti nella sottosezione 1.1

RAGIONE SOCIALE: |______________________| CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

3.2 DELEGATI ASSOCIATI AL DISPOSITIVO ELETTRONICO DELLA SEDE LEGALE

Questa sottosezione va compilata dagli Operatori che effettuano attività di trasporto dei propri rifiuti (art. 212, comma 8, D.L.gs.152/2006), attività di trasporto di rifiuti urbani nella Regione Campania e dai trasportatori iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali (ai sensi dell'art.212, comma 5, D.Lgs.152/2006) che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.

Delegato/i (indicare fino ad un massimo di tre Delegati da associare al dispositivo elettronico)

NOME: |______________________|

COGNOME: |______________________|

CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

indicare almeno una delle seguenti modalità di contatto

TELEFONO: |________|______________________|

FAX: |________|______________________|

E MAIL: |______________| @ |______________|

NOME: |______________________|

COGNOME: |______________________|

CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

indicare almeno una delle seguenti modalità di contatto

TELEFONO: |________|______________________|

FAX: |________|______________________|

E MAIL: |______________| @ |______________|

NOME: |______________________|

COGNOME: |______________________|

CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

indicare almeno una delle seguenti modalità di contatto

TELEFONO: |________|______________________|

FAX: |________|______________________|

E MAIL: |______________| @ |______________|

3.3 NUMERO DI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DEI RIFIUTI PER I QUALI SI RICHIEDONO I DISPOSITIVI (USB E BLACK BOX)

L'Operatore dovrà dotarsi di un dispositivo USB e di una black box per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti speciali e, nel caso dei Trasportatori Rifiuti Solidi Urbani Regione Campania, per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti urbani.

Nel caso di veicoli a motore adibiti al trasporto ai sensi sia del comma 5, sia del comma 8 dell'art.212, D.Lgs.152/2006, gli stessi vanno conteggiati nella categoria dei trasportatori autorizzati ai sensi dell'art.212, comma 5, D.Lgs. 152/2006.

NUMERO DI VEICOLI PER IL TRASPORTO: |____|____|____|____|

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore. Riportare i DATI IDENTIFICATIVI così come inseriti nella sottosezione 1.1
RAGIONE SOCIALE: |________________| CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

SEZIONE 3A

La presente sezione va compilata solo dagli Operatori iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'art. 212, comma 5, D.Lgs. 152/2006, che raccolgono e trasportano rifiuti speciali, che intendono richiedere ulteriori dispositivi USB per le Unità Locali. La sezione 3A va compilata per ciascuna Unità Locale per la quale l'Operatore intende richiedere il dispositivo USB.

3A.1 SEDE UNITÀ LOCALE

N°: |___|___|___|___| (indicare il numero progressivo dell'Unità Locale per cui si richiede il dispositivo USB).

INDIRIZZO: |________________________________|

NUMERO CIVICO: |___|___|___|___|___| CAP: |___|___|___|___|___|

COMUNE: |________________________________|

PROVINCIA: |___|___| REGIONE: |________________________|

3A.2 DELEGATI DELL'UNITÀ LOCALE ASSOCIATI AL DISPOSITIVO ELETTRONICO

Delegato/i (indicare fino ad un massimo di tre Delegati da associare al dispositivo elettronico)

NOME: |________________________________|

COGNOME: |________________________________|

CODICE FISCALE: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

indicare almeno una delle seguenti modalità di contatto

TELEFONO: |________|________________________|

FAX: |________|________________________|

E MAIL: |________________| @ |________________|

NOME: |________________________________|

COGNOME: |________________________________|

CODICE FISCALE: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

indicare almeno una delle seguenti modalità di contatto

TELEFONO: |________|________________________|

FAX: |________|________________________|

E MAIL: |________________| @ |________________|

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore. Riportare i DATI IDENTIFICATIVI così come inseriti nella sottosezione 1.1
RAGIONE SOCIALE: |____________________________| CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

NOME: |____|

COGNOME: |____|

CODICE FISCALE: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

indicare almeno una delle seguenti modalità di contatto

TELEFONO: |______________|____|

FAX: |______________|____|

E MAIL: |________________________| @ |__________________________|

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'Operatore.

Riportare il numero progressivo dell'Unità Locale di riferimento così come indicato nella sottosezione 3A.1 |____|____|____|____|

DATA |___________________| FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE |____________________________|

La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore, ai sensi del art. 38 D.P.R. - n.445/2000.

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali fornita dal Titolare del trattamento stesso, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e pubblicata sul sito www.sistri.it, nella sezione "Documenti"; di essere consapevole della tipologia dei dati che saranno trattati e delle finalità del trattamento, nonché di aver preso atto che il conferimento dei dati predetti ha natura obbligatoria.

DATA |___________________| FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE |____________________________|

10A02496

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 27 gennaio 2010.

Modifica dei termini di operatività del codice segreto di cui alla delibera n. 52/09/CIR. (Deliberazione n. 1/10/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del 27 gennaio 2010;

Vista la legge 14 novembre 1995 n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 98, comma 11;

Vista la delibera dell'Autorità n. 4/06/CONS, relativa al «Mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari»;

Vista la delibera dell'Autorità n. 274/07/CONS recante «Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso»;

Vista la delibera dell'Autorità n. 27/08/CIR recante «Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati 8, 9 e 10) per l'anno 2008»;

Vista la delibera dell'Autorità n. 68/08/CIR recante «Disposizioni in merito alla capacità giornaliera di evasione delle richieste di migrazione ai sensi della delibera n. 274/07/CONS»;

Vista la circolare dell'Autorità del 9 aprile 2008, recante le modalità attuative della delibera n. 274/07/CONS per il passaggio degli utenti finali tra operatori, e relativi allegati tecnici, che costituiscono parte integrante e sostanziale della circolare;

Visto l'Accordo quadro sottoscritto dagli operatori in data 14 giugno 2008 per il passaggio degli utenti finali, in attuazione della delibera n. 274/07/CONS, pubblicato sul sito internet dell'Autorità il 21 luglio 2008;

Vista la delibera dell'Autorità n. 1/09/CIR recante «Diffida, ai sensi dell'art. 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, agli operatori di rete fissa ad adempiere alle previste disposizioni normative in materia di migrazione»;

Vista la delibera dell'Autorità n. 23/09/CIR recante «Disposizioni attuative delle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS in merito alla fornitura del codice di migrazione da parte degli operatori di rete fissa»;

Vista la delibera dell'Autorità n. 41/09/CIR recante «Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa»;

Vista la delibera dell'Autorità n. 52/09/CIR recante «Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ai fini della implementazione del codice segreto»;

Viste le comunicazioni degli operatori in merito alla attuazione della delibera n. 52/09/CIR e le risultanze dei lavori del tavolo tecnico degli operatori convocato al fine di chiarire le modalità tecniche di implementazione della delibera n. 52/09/CIR;

Vista l'ordinanza del TAR Lazio n. 206/2010 la quale sospende la delibera n. 52/09/CIR nella parte in cui fissa al gennaio 2010, e non al 1° marzo 2010, il termine concesso all'operatore di telefonia fissa per adeguarsi alla nuova disciplina;

Visti gli atti del procedimento;

Ritenuto, alla luce dell'ordinanza del TAR Lazio n. 206/2010, di fissare il termine di cui al comma 1, dell'art. 4 della delibera n. 52/09/CIR al 1° marzo 2010, fermo restando l'effetto utile di un possibile appello la cui proposizione è oggetto di valutazione da parte dell'avvocatura dello Stato;

Udita la relazione dei commissari Stefano Mannoni e Nicola D'Angelo, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Modifica dei termini di cui all'art. 4, comma 1 della delibera n. 52/09/CIR

1. Gli operatori adeguano i propri sistemi e rendono operative le specifiche di cui agli articoli 1 e 2 della delibera n. 52/09/CIR a far data dal 1° marzo 2010.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il mancato rispetto da parte degli operatori di rete fissa, delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
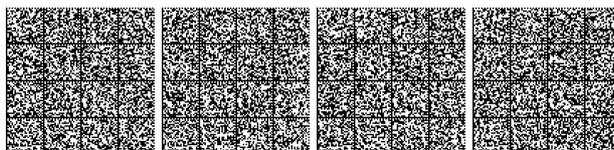
2. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ai sensi dell'art. 21 e 23-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del medesimo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale amministrativo del Lazio.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e nel sito web dell'Autorità.

Napoli, 27 gennaio 2010

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: MANNONI - D'ANGELO

10A02300

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Abilitazione dell'organismo «LA.P.I. S.p.A.», in Prato, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 3 febbraio 2010, l'organismo «LA.P.I. S.p.A.» con sede in Prato cap 59100 - Loc. La Querce - via della Quercia, 11 ed unità locale in Calenzano (Firenze), ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di «prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo», «leganti» e «prodotti di pietra naturale», come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione incendi - Ultime novità».

10A02302

Abilitazione dell'organismo «LA.P.I. S.p.A.», in Prato, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 3 febbraio 2010, l'organismo «LA.P.I. S.p.A.» con sede in Prato cap 59100 - Loc. La Querce - via della Quercia, 11 ed unità locale in Calenzano (Firenze), ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di «camini», «pavimentazioni di legno» e «pannelli isolanti autoportanti», come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione incendi - Ultime novità».

10A02303

Abilitazione dell'organismo «Geolab S.r.l.», in Carini, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 3 febbraio 2010, l'organismo «Geolab S.r.l.» con sede in Carini (Palermo)/area industriale - cap. 90044 - via De Spuches s.n., ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di miscele bituminose, come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione incendi - Ultime novità».

10A02301

Estinzione della Chiesa Cattedrale di Matera, in Matera

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1° febbraio 2010, viene estinta la Chiesa Cattedrale di Matera, con sede in Matera.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di Maria SS. della Bruna in Cattedrale, con sede in Matera.

10A02419

Estinzione del Monastero delle Cappuccine dell'Addolorata, in Osimo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1° febbraio 2010, viene estinto il Monastero delle Cappuccine dell'Addolorata, con sede in Osimo (Ancona).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

10A02418
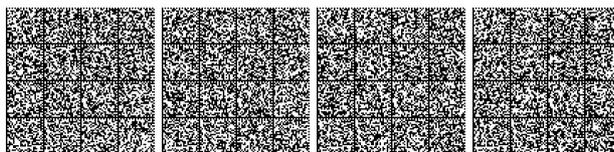
MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Quantum Dog Parvo».

Decreto n. 12 del 26 gennaio 2010

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0287/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica QUANTUM DOG PARVO liofilizzato e solvente per sospensione iniettabile per cani.

Titolare A.I.C.: Società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano), via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Borromini – codice fiscale n. 01148870155.

Produttore responsabile rilascio lotti: Essex Animal Health nello stabilimento sito in Im Langen Felde - 30938 Burgwedel (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola contenente 10 flaconi di Parvo e 10 flaconi di solvente - A.I.C. n. 104030010;

scatola contenente 25 flaconi di Parvo e 25 flaconi di solvente - A.I.C. n. 104030022.

Composizione:

Frazione liofilizzata: principi attivi (vivi attenuati) Parvovirus canino (ceppo SAH 2b) - Quantità per dose (log_{10} $TCID_{50}$[1]) 5,2 - 6,0.

Adiuvanti ed eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: per l'immunizzazione attiva dei cani a partire dalle sei settimane di età per ridurre l'escrezione virale, per prevenire la mortalità e ridurre i segni clinici di malattia causati dal parvovirus canino ceppo 2b. L'immunità è stata dimostrata a partire da 3 settimane dopo la prima vaccinazione e la durata dell'immunità è di 4 anni.

Validità:

periodo di validità della frazione liofilizzata: 2 anni;

periodo di validità del diluente: 1 anno;

periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 1 anno.

Dopo la ricostituzione il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Indicazioni terapeutiche: per l'immunizzazione attiva dei cani a partire dall'età di 6 settimane, per prevenire la mortalità e ridurre la gravità dei segni clinici di malattia causata da Leptospira interrogans sierotipi canicola e hicterohaemorragiae;

La comparasa di immunità è stata dimostrata a partire da 4 settimane dopo la vaccinazione di base per Leptospira interrogans sierotipi canicola e hicterohaemorragiae.

La durata della immunità dopo infezione sperimentale è almeno di 12 mesi.

Validità: come confezionato per la vendita 24 mesi.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

10A02408

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nuflor 40 mg/g»

Decreto n. 13 del 29 gennaio 2010

Procedura mutuo riconoscimento n. DE/V/0135/001/MR.

Specialità medicinale per uso veterinario NUFLOR 40 mg/g polvere per uso orale per suini (nuova formulazione farmaceutica del medicinale veterinario già autorizzato come «Nuflor 40 mg/g» premiscela per alimenti medicamentosi per suini).

Titolare A.I.C.: la società Intervet (France) con sede in Rue Olivier de Serres, Beaucouzè - Angers Technopole (Francia).

Rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano) - via Fratelli Cervi snc, Centro Direzionale Milano 2 - Palazzo Borromini - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore responsabile rilascio lotti: società Eurovet Animal Health BV nello stabilimento sito in Handelsweg 25, 5531 AE Bladel - Paesi Bassi.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacca da 250 g - A.I.C. n. 103912059;

sacca da 1 kg - A.I.C. n. 103912034;

sacca da 3 kg - A.I.C. n. 103912046.

Composizione:

1 g di polvere contiene:

principi attivi: Florfenicolo 40 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisiti agli atti.

Specie di destinazione: suini da ingrasso.

Indicazioni terapeutiche: nei suini all'ingrasso.

Per il trattamento individuale della malattia respiratoria nei suini, sostenuta da Pasteurella multocida sensibile a florfenicolo.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: tre anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: tre mesi.

Tempi di attesa: carni e visceri: quattordici giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

10A02309

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Baytril»

Provvedimento n. 14 del 28 gennaio 2010

Specialità medicinale BAYTRIL flavour compresse A.I.C. n. 100155.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A., Viale Certosa, 130 - Milano - c.f. n. 058/49130157.

Oggetto del provvedimento: estensione di linea ai sensi dell'allegato II del reg. CE 1084/2003, aggiunta nuove confezioni da 250 mg.

È autorizzata, per la specialità per uso veterinario indicata in oggetto l'immissione delle seguenti nuove confezioni da 250 mg per cani:

confezione da 12 compresse - A.I.C. n. 100155199;

confezione da 96 compresse - A.I.C. n. 100155201.

La composizione della nuova concentrazione è la seguente:

1 compressa contiene:

principio attivo: enrofloxacin 250 mg;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A02407

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «Prleška Tünka», ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 34 dell'11 febbraio 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica di più elementi, presentata dal Društvo za promocijo in zaščito prleških dobrot - Slovenia, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del regolamento CE 510/2006, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria - Prodotti a base di carni (cotte, salate, affumicate, ecc.) - «PRLEŠKA TÜNKA».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A02420

Domanda di registrazione della denominazione «ΦΑΒΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» (Fava Santorinis) ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 34 dell'11 febbraio 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Grecia, ai sensi dell'art. 5 del regolamento CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - «ΦΑΒΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» (Fava Santorinis).

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A02409

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel comune di Cassano d'Adda - A2A S.p.A.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. exDSA/DEC/2009/0001889 del 15 dicembre 2009, è stata rilasciata alla società A2A S.p.a., con sede in Milano, corso di Porta Vittoria n. 4, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel comune di Cassano d'Adda (MIilano), ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

10A02427

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto turbogas sito nel comune di Carpi - ENEL Produzione S.p.A.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n.exDSA/DEC/2009/0001904 del 18 dicembre 2009, è stata rilasciata alla società ENEL Produzione S.p.A., con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 125, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto turbogas sito nel comune di Carpi (Modena), ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso Direzione per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

10A02428

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel comune di Genova - ENEL Produzione S.p.A.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. exDSA/DEC/2009/0001912 del 22 dicembre 2009, è stata rilasciata alla società ENEL Produzione S.p.A., con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 125, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sito nel comune di Genova, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso Direzione per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

10A02429

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel comune di Porto Empedocle - ENEL Produzione S.p.A.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. exDSA/DEC/2009/0001913 del 28 dicembre 2009, è stata rilasciata alla società ENEL Produzione S.p.A., con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel Comune di Porto Empedocle (Agrigento), ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambienteit e http://aia.minambiente.it

10A02430

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tamoxifene EG»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 365 dell'8 febbraio 2010

Medicinale: TAMOXIFENE EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano - codice fiscale n. 12432150154.

Variazione A.I.C.: a presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

È autorizzata la modifica, presentata in forma di «Umbrella variation» relativa all'acquisizione del nuovo certificate of suitability per il principio attivo tamoxifen citrate: da: R0-CEP 2002-242-Rev 01, a: R1-CEP 2002-242-Rev 01, relativamente alle confezioni sotto elencate:

A.I.C. n. 033688019 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 033688021 - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A02406

Integrazione dell'elenco dei medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2001.

Nuovi principi attivi che integrano l'elenco dei generici di cui alla legge n. 178/2002.

ATC	Principio attivo	Confezionamento di riferimento
C08CA13	Lercanidipina	28 unità 10 mg - Uso orale 28 unità 20 mg - Uso orale
R03AC02	Salbutamolo	200 dosi 100 mcg - Uso respiratorio

10A02488

Annullamento del provvedimento relativo al medicinale per uso umano «Acqua Borica Nova Argentia»

Il provvedimento di Variazione di tipo IB. n. 2 «Modifica del nome del prodotto medicinale», relativo alla specialità medicinale per uso umano Acqua borica Nova argentia, Titolare AIC Industria Farmaceutica Nova Argentia S.p.A. - Milano - codice fiscale 02387941202, codice confezione:

«3% soluzione cutanea», flacone 200 ml - AIC n. 030450011;

«3% soluzione cutanea», flacone 500 ml, - AIC n. 030450023, modifica apportata ai sensi dell'art. 35, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m., secondo i termini previsti dalla determina AIFA del 4 novembre 2008, art. 1 e segg. - pubblicato dalla Ditta in data 6 febbraio 2010 nella *Gazzetta Ufficiale* Parte II n. 16, è annullato ai sensi dell'art. 4 della Determina AIFA del 4 novembre 2008, in quanto non è possibile autorizzare la nuova denominazione proposta «Acido borico Nova argentia», essendo già in commercio un medicinale ad analoga denominazione avente tuttavia un differente codice AIC. («Acido borico Nova argentia» 3% unguento - AIC n. 030592012).

10A02416

Annullamento del provvedimento relativo al medicinale per uso umano «Fender»

Il provvedimento di annullamento ex art. 4 determina AIFA del 4 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* con protocollo AIFA/4441/P del 14 gennaio 2010 relativo alla specialità medicinale per uso umano FENDER, titolare AIC Krugher Pharma S.r.l., via Volturno n. 10/12 c.a.p. 50019 Sesto Fiorentino (Firenze) - codice fiscale n. 04913660488, codice confezione - «75 mg/3 ml soluzione iniettabile, per uso intramuscolare» 6 fiale - AIC n. 033803038 è annullato in quanto la ditta aveva pubblicato in data 30 aprile 2009 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 la notifica relativa alla pratica N1A/09/723 effettivamente valutata come regolare.

10A02417

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Avviso relativo all'emissione di sei nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1° marzo 2010, ha in emissione sei nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B65», «16L», «D03», «I50», «M45» e «P30».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i Fogli Informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B65», «16L», «D03», «I50», «M45» e «P30» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B64», «16K», «D02», «I49», «M44» e «P29».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito Internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it.

10A02504

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUC-048) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.